

R.G.P.U. 1-2/2024



TRIBUNALE DI FERRARA

Sezione civile – Ufficio delle procedure concorsuali

Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente rel.,

dott. Anna Ghedini Giudice,

dott. Costanza Perri Giudice,

nel procedimento iscritto al n.r.g.p.u. 1-2/2024, promosso dalla società Fox s.p.a. di Renzo Bompani e C., con sede in Ostellato (Ferrara), via Codigoro n. 15, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* dott. Enrico Vento, rappresentata e difesa dagli avv. Gianpiero Samorì, Davide Oliva e Francesca Squillace del foro di Modena, ha emesso il seguente

DECRETO.

Il Tribunale in composizione collegiale,

osservato che con ricorso depositato il 30 dicembre 2023, la società Fox s.p.a. di Renzo Bompani e C. ha proposto, ai sensi degli artt. 40 e 44 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, domanda per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e

dell'insolvenza, riservandosi di presentare, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta, il piano e gli accordi;

rilevato che con il provvedimento in data 2 gennaio 2024, depositato il 3 gennaio 2024, il Tribunale ha assegnato alla società ricorrente termine di giorni sessanta per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2, del d.l.vo n. 14 del 2019 oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1, dello stesso d.l.vo oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 *bis* del d.l.vo n. 14 del 2019, con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2, del medesimo d.l.vo, ha nominato il commissario giudiziale, disponendo che questi riferisse immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta della società debitrice, tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e che entro venti giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese esprimesse il suo motivato parere sull'opportunità del mantenimento delle misure protettive di cui all'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, del d.l.vo n. 14 del 2019, ai fini della conferma o revoca delle misure stesse, ai sensi dell'art. 55, co. 3,

primo periodo, del medesimo d.l.vo, ha autorizzato il commissario giudiziale ad acquisire le informazioni di cui all'art. 49, co. 3, lett. f), del d.l.vo n. 14 del 2019, ha disposto che la società debitrice riferisse, con relazione da depositare nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del decreto e sino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a), in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, ha disposto che la ricorrente depositasse, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, da iscrivere nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere, ha ordinato alla debitrice di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di euro 40.000,00 per le spese della procedura fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a), disponendo che tale somma fosse versata su un conto corrente bancario intestato alla società, in persona del commissario giudiziale, da aprirsi presso un istituto di credito della piazza di Ferrara prescelto dalla ricorrente ed ha disposto infine che la cancelleria effettuasse le comunicazioni e le pubblicazioni del decreto previste dall'art. 45 del d.l.vo n. 14 del 2019 ed

acquisisse i dati e i documenti relativi alla società debitrice, secondo quanto stabilito dall'art. 42 dello stesso d.l.vo;

osservato che la ricorrente ha tempestivamente versato la somma stabilita per le spese di procedura, così come comunicato dal commissario giudiziale in data 12 gennaio 2024;

rilevato che con il provvedimento in data 18 gennaio 2024, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza della società debitrice ed acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, ha autorizzato l'apertura di un conto corrente presso la Deutsche Bank, assistito da linea di credito prededucibile *ex art. 99* del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, per l'importo di euro 1.112.379,52, "pari all'80% degli ordini di vendita da porre in lavorazione, confermati dai clienti Hamad Al-Manea & Partners Trade Co. (Riyadh – KSA) e LUTFI TRADING L.L.C. (Dubai – UAE) e funzionale all'esecuzione degli stessi, con le prescrizioni indicate dal commissario giudiziale a pagina 6 e 7 del suo parere in data 17 gennaio 2024";

rilevato che con decreto del 23 gennaio 2024, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, ha confermato le misure protettive richieste dalla ricorrente;

osservato che con provvedimento del 29 febbraio 2024, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, ha accolto la richiesta della società, volta ad ottenere

la proroga di sessanta giorni del termine originariamente concesso con il decreto del 2 gennaio 2024 per la presentazione della proposta, del piano o degli accordi;

preso atto del deposito da parte della ricorrente delle relazioni informativi periodiche, seguite dalle osservazioni del commissario;

osservato che la società Fox s.p.a. di Renzo Bompani e C. ha depositato, il 29 aprile 2024, il piano e la proposta di concordato preventivo con i documenti allegati e che il commissario ha depositato in data 13 maggio 2024 il proprio motivato ed articolato parere;

considerato che il Tribunale, con proprio decreto del 14 maggio 2024, ritenuto che fosse necessario sentire la ricorrente in ordine ad alcuni rilievi mossi dal commissario giudiziale, ha delegato il Presidente relatore per l'audizione della società, con facoltà di concedere il termine previsto dall'art. 47, co. 4, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, ed ha fissato l'udienza per la comparizione della ricorrente e del commissario giudiziale davanti al Presidente delegato;

osservato che all'udienza fissata la società debitrice ha reso i richiesti chiarimenti ed il Presidente relatore, su istanza della società, ha assegnato alla stessa un termine *ex art.* 47, co. 4, del d.l.vo n. 12 gennaio 2019, n. 14, ha invitato il commissario

giudiziale a depositare entro un successivo termine un proprio motivato parere sull'eventuale modifica della proposta e del piano e si è riservato, all'esito, di riferire al Collegio;

preso atto del tempestivo deposito in data 24 maggio 2024 della "memoria ex art. 47, c. 4, CCII" da parte della società ricorrente e del tempestivo deposito del parere conclusivo del commissario in data 27 maggio 2024;

rilevato che con la proposta di concordato la società ricorrente ha chiesto conclusivamente: a) l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità diretta, con l'adozione dei provvedimenti di legge; b) l'accoglimento dell'istanza *ex art. 99* del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14; c) l'accoglimento dell'istanza *ex art. 100* del medesimo d.l.vo; d) la "conferma" e "proroga" delle misure protettive già riconosciute in favore della società al momento della presentazione della domanda di concordato prenotativo, "sussistendo le medesime necessità e ragioni di tutela precedentemente rappresentate, finalizzate al buon esito della procedura" (pag. 71 della proposta);

visti ed esaminati la proposta, il piano concordatario ed i documenti depositati dalla ricorrente;

visto il parere del commissario giudiziale;

vista la "memoria ex art. 47, c. 4, CCII", con i relativi allegati e

visto il parere conclusivo del commissario giudiziale;

udita la relazione del Presidente;

richiamato, quanto alla propria competenza territoriale, al superamento delle soglie stabilite dall'art. 2, lett. d), n. 1), 2) e 3), del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, e allo stato di crisi della Fox s.p.a. di Renzo Bompani e C., il proprio decreto reso il 2 gennaio 2024;

ritenuto che la documentazione depositata dalla società ricorrente appaia completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39, 84 e 87 del d.l.vo n. 14 del 2019;

rilevato, in particolare, che la proposta formulata dalla società Fox s.p.a. di Renzo Bompani e C. - che esercita, nel proprio stabilimento, l'attività di produzione di elettrodomestici (in particolare cucine a gas, elettriche e miste), è titolare del marchio storico di interesse nazionale "Bompani" e progetta i propri prodotti, destinati prevalentemente all'esportazione, concentrata nei mercati del medio-oriente - ha ad oggetto un concordato in continuità aziendale diretta, che prevede un piano concordatario da realizzare in cinque anni, come sintetizzato dal commissario giudiziale nel suo parere, mediante l'adozione di: 1) un nuovo modello industriale, che contempla: (i) l'esternalizzazione di alcune fasi della produzione e cessione degli stampi, non più utilizzati nel processo produttivo, per ottimizzare i costi fissi e beneficiare così di costi variabili; (ii) la selezione di clienti e

mercati a più elevata marginalità, ove la produzione futura (in particolar modo nei primi due anni di piano) sarà concentrata solo su determinati prodotti, con particolare attenzione al mercato medio orientale, nel quale vi è un significativo apprezzamento del gusto e del design *Made in Italy*; (iii) la revisione e riduzione dei costi fissi, in modo da poter sviluppare una maggiore efficienza e marginalità per tutta la durata del piano, con mantenimento dell'attuale modello organizzativo (anche facendo ricorso alle residuali ore di CIGS); (iv) il completamento del nuovo progetto "I-Flame" e successivo lancio sul mercato nel 2025, per il quale la società ha previsto "il lancio di una nuova referenza, attualmente in fase di finalizzazione, ovvero la prima cucina a gas ad uso domestico con controllo elettronico della fiamma del forno"; 2) una manovra finanziaria che contempla: (i) l'utilizzo di finanziamenti autoliquidanti (anticipazioni su contratti e crediti) fino a 3 milioni di euro (e quindi in aumento di 1,8 milioni di euro rispetto a quanto già autorizzato dal Tribunale con il menzionato provvedimento del 18 gennaio 2024), di cui 1 milione di euro da utilizzare come linea di cassa; (ii) il pagamento per 1,6 milioni di euro *ex art. 100* del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, a favore di alcune tipologie di creditori "ante domanda di concordato", ritenuti funzionali alla prosecuzione dell'attività industriale ed alla conseguente migliore

soddisfazione dei creditori sociali (si tratta di fornitori strategici e di clienti che hanno anticipato somme, da pagare successivamente all'omologa nella misura dell'80%, prioritariamente - per tempistiche ed entità di soddisfacimento - rispetto ad altri creditori di pari grado e di grado superiore, inseriti in apposita classe, e di taluni dipendenti strategici, da pagare integralmente prima dell'omologa, inseriti tra i debiti privilegiati per lavoro dipendente); (iii) l'impegno di vendita del complesso immobiliare di proprietà della società (da attuarsi con modalità competitive) non più strettamente necessario per l'attività produttiva, qualora i flussi di cassa del periodo - anno 2026 - non risultassero coerenti rispetto a quanto previsto dal piano, così da integrarne le disponibilità, ed il rilascio da parte del legale rappresentante della società di una garanzia generale di euro 150.000,00 per analoghe ragioni, somma questa già a disposizione del commissario; 3) la transazione contributiva e fiscale, che prevede il pagamento parziale dei crediti contributivi e fiscali in attuazione della proposta di transazione fiscale di cui all'art. 88 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, nella misura rispettivamente del 45% e 42% ad esito della degradazione dei crediti per incapienza della garanzia generale *ex art. 84, co. 5, del d.l.vo n. 14 del 2019* (entrambe trasmesse agli enti via PEC il 29 aprile 2024, data del deposito della documentazione);

osservato che il piano prevede, come rilevato dal commissario nel suo parere del 13 maggio 2024, il soddisfacimento dei creditori, in primo luogo, attraverso la distribuzione del valore di liquidazione, stimato in 3,8 milioni di euro (comprensivo del valore delle azioni revocatorie, recuperatorie e risarcitorie e del valore dei beni immobili, impianti e magazzino, oggetto di specifiche perizie estimative), valore che, sempre secondo quanto rilevato dal commissario nel suo parere, “appare correttamente determinato, avendo la ricorrente considerato tutti gli elementi idonei allo scopo” ed in secondo luogo, attraverso la distribuzione del valore eccedente, determinato quale differenza fra i flussi di cassa generati dalla gestione operativa in continuità, stimati in 10,2 milioni di euro (comprensivi del valore di realizzo di taluni cespiti non funzionali alla continuità, stimato in 0,39 milioni di euro) ed indicati nel piano industriale, che la ricorrente intende distribuire, al netto del valore di liquidazione, per 5,2 milioni di euro, pagando complessivamente 9,5 milioni di euro in favore dei creditori e preservando a fine piano una liquidità di 0,7 milioni di euro (v. in particolare pag. 23 e 24 della proposta del 29 aprile 2024 e pag. 4 e 5 del parere del commissario);

rilevato che il commissario ha evidenziato che il piano industriale risulta sviluppato nell'arco temporale di 5 anni (2024-2028), sulla base dei ricavi e dei margini ritraibili dalla produzione e

commercializzazione di beni, nel rispetto della capacità produttiva aziendale ed in coerenza con ordini acquisibili da una clientela di cui una parte ha mantenuto fino ad oggi rapporti con la società;

osservato che la proposta depositata il 29 aprile 2024 prevede inoltre la suddivisione dei creditori in dieci classi, formate secondo i criteri e con le percentuali di soddisfacimento indicati da pag. 38 a pag. 60 dell'atto e sintetizzati dal commissario giudiziale nel suo parere (v. pag. 6-9);

rilevato che i presupposti del piano concordatario sono stati precisati nella proposta e nel piano e che il contenuto della proposta e del piano è stato oggetto di verifica e di attestazione da parte da parte del professionista indipendente nella relazione resa *ex art.* 87, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019;

osservato, in particolare, che nel proprio elaborato il professionista ha specificamente indicato la metodologia d'indagine adottata, in ossequio ai principi e ai documenti di prassi funzionali all'assolvimento dell'incarico (v. in particolare pag. 8 e 9 della relazione), nonchè i risultati conseguiti all'esito dell'indagine effettuata, esponendo coerentemente le proprie valutazioni circa la sussistenza dei requisiti del piano proposto dalla ricorrente “per essere considerato come ragionevolmente attuabile in quanto sono: - corretti i dati di partenza -

condivisibili le valutazioni delle poste di realizzo - condivisibili gli sviluppi economici derivanti dalla continuità aziendale - corretti gli sviluppi economici, finanziari e patrimoniali di questi assunti” (pag. 94 della relazione del professionista);

considerato che la “tenuta” del piano è stata altresì verificata dall'attestatore attraverso un’”analisi di sensitività”, per verificare il grado di solidità dei risultati in esso esposti, “allo scopo di comprendere se, anche in ipotesi di stress, il Piano conservi la propria tenuta prospettica e sia, comunque in grado di garantire un adeguato soddisfacimento dei creditori”, indicando in tale circostanza gli “scenari alternativi rispetto alle seguenti previsioni: 1) Ipotesi di riduzione dei volumi di vendita tra il 2024 ed il 2025 2) Ipotesi di maggiori tempi per l’ottenimento degli affidamenti bancari previsti 3) Minore realizzo degli stampi rispetto alle previsioni di piano 4) Maggiorazione dei Fondi Rischi Privilegiati 5) Andamento della CIG, diverso da quanto oggi previsto” e provvedendo ad indicare tutti gli elementi a supporto del piano funzionali ad una mitigazione degli effetti derivanti dai suddetti scenari alternativi (pag. 94-98 della relazione), così da non pregiudicare la disponibilità di cassa al servizio della gestione operativa e del pagamento dei debiti come ridefiniti nel piano e nella proposta concordataria;

rilevato dunque che il piano è stato oggetto di specifiche attestazioni da parte di un professionista indipendente, che nella propria relazione (v. pag. 134 e 135) ha provveduto ad attestare: 1) la veridicità dei dati aziendali posti alla base della domanda di concordato e del correlato piano nonché la loro concordanza con le risultanze del sistema informatico aziendale; 2) la ragionevole fattibilità del piano e della soddisfazione dei creditori nelle misure indicate nel piano stesso, ritenendo ragionevoli e condivisibili le ipotesi sulle quali è stato costruito, risultando così il piano attendibile, sostenibile e coerente; 3) che il piano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019, è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; 4) che con specifico riguardo ai creditori erariali e previdenziali ai sensi dell'art. 88 del d.l.vo n. 14 del 2019, il trattamento proposto non è deteriore rispetto a quello ritraibile dalla liquidazione dei beni costituenti la garanzia degli stessi, nonchè la convenienza della transazione fiscale e previdenziale rispetto alla liquidazione giudiziale;

osservato che il professionista indipendente ha inoltre attestato: 5) che l'ampliamento delle attuali linee di credito fino

all'importo massimo di 3 milioni di euro, “da richiedersi quali anticipazioni su contratti in corso e/o cessione di crediti commerciali e/o negoziazione di lettere di credito commerciali con possibilità di essere utilizzate, se necessario, come elasticità di cassa fino all'importo massimo di 1 mln sui 3 mln totali, risulta funzionale all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo e allo svolgimento successivo della procedura e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori”, e ciò in relazione all'istanza della società debitrice *ex art. 99 del d.l.vo n. 14 del 2019*; 6) che “per la prosecuzione dell'attività di impresa e la funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione” dei creditori sono essenziali, ai sensi dell'art. 100 del d.l.vo n. 14 del 2019, i seguenti pagamenti a favore di crediti anteriori come esposti nel piano per: (i) prestazioni di lavoro dipendente per euro 97.628,82, (ii) fornitori di beni e servizi per euro 888.409,00 e (iii) compensazione per euro 624.078,00 degli anticipi clienti incassati “ante deposito della domanda con crediti derivanti dalle consegne effettuate post deposito” (pag. 134 e s. della relazione); osservato che con l'atto depositato il 24 maggio 2024, la società ha apportato alcune variazioni alla proposta concordataria iniziale, attraverso: a) la creazione fra i crediti degradati di una nuova autonoma classe (la classe 1 – bis, ossia l'undicesima

classe), in cui risulta inserito il credito azionato dalla Regione Emilia Romagna, quantificato per l'intero valore di euro 921.494,87; b) la corretta indicazione delle modalità di distribuzione del valore di liquidazione, stimato in euro 3.805.399,00, attribuibile prioritariamente all'integrale pagamento delle spese prededucibili e al pagamento dei crediti privilegiati fino a capienza del predetto valore; c) la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione con soddisfazione dei crediti degradati e chirografari, coerentemente ai criteri indicati dall'art. 84, co. 6, del d.l.vo n. 14 del 2019, con percentuali discendenti dal 52,5% fino a zero per i creditori inseriti nelle classi dalla n. 1 alla n. 10; d) la precisazione che le spese di giustizia “sono state calcolate in euro 25.000,00 per il 2024, in eccesso agli euro 40.000,00 già depositati, nonché in complessivi euro 700.000,00” e la dichiarazione dei professionisti che hanno assistito la società ricorrente secondo cui, al fine di favorire il buon esito della procedura, gli stessi “hanno accettato di postergare il saldo delle loro competenze al pagamento dei creditori dipendenti strategici” (pag. 2 della memoria), nonché la precisazione che “la temporizzazione delle spese di giustizia indicata a pag. 60 del piano costituisce una simulazione puramente teorica, fermo restando che la Società si atterrà a quanto stabilirà il Tribunale” (pag. 3 della memoria della

ricorrente); e) l'espunzione dalla classe 5 di taluni creditori erroneamente considerati “strategici” per complessivi euro 109.736,00, con inserimento di questi fra i crediti chirografari (classe 8), con la conseguenza che viene “liberata” la somma di euro 88.833,00 originariamente (ed erroneamente) destinata ai predetti soggetti (pag. 5 e 6 della memoria); f) l'attribuzione ai crediti aventi pari grado inseriti nella classe 1 e nella classe 1-bis di una quota del valore sopra indicato di euro 88.833,00 (più precisamente la somma di euro 65.841,00) e l'attribuzione della quota residuale di tale valore ai creditori chirografari (esattamente per euro 21.948,00), che mantengono così la quota di soddisfacimento originariamente prevista nella misura del 20%; g) la precisazione che l'importo effettivamente dovuto per i crediti privilegiati *ex art. 2751 bis*, n. 1, c.c. ammonta ad euro 1.678.472,00, in ragione della permanenza, nell'arco temporale del piano, dei dipendenti ancora oggi in forza alla società, per i quali non sono previste dimissioni in tale periodo (pag. 3 della memoria), come già riscontrato dal commissario nel parere del 13 maggio 2024;

osservato che le modifiche apportate al piano e alla proposta concordataria sono state oggetto di specifico esame da parte del professionista indipendente, che all'esito dell'attività espletata, ha potuto constatare che “le integrazioni proposte nella Memoria

permettono di confermare la stabilità del progetto concordatario proposto e la sua ragionevole fattibilità, in quanto non incidono: – né sull’ammontare del fabbisogno concordatario – né sulle fonti necessarie per il suo pagamento – né sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei pagamenti che rimangono identici all’originaria proposta concordataria” (v. pag. 6 dell’integrazione della relazione dell’esperto *ex art.* 84, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019 resa in data 24 maggio 2024, nella quale il professionista ha conclusivamente dichiarato e confermato: “a. la permanenza della piena validità del giudizio attestativo già emesso che in questa sede viene nuovamente richiamato nella sua integralità e confermato nella sua interezza; b. in particolare, la permanenza delle ragioni di convenienza per i creditori *ex art.* 87, comma 2 e 88 CCII.”, pag. 7 della relazione integrativa allegata alla memoria della società ricorrente);

considerato che il commissario giudiziale, ad esito delle modifiche apportate dalla ricorrente, ha espresso “definitivamente il proprio parere favorevole sul piano e sulla proposta concordataria - come modificati con memoria del 24 maggio 2024 - e sulle specifiche istanze in esso formulate *ex art.* 99 e 100 CCII” (v. pag. 27 del parere depositato il 27 maggio 2024, nel quale il commissario giudiziale ha inoltre rilevato che “con la modifica apportata la ricorrente conferma

conclusivamente pagamenti in favore dei creditori per la somma complessiva di € 9.512.967, di cui: – la somma di € 3.805.399 pari al valore di liquidazione per l'integrale soddisfazione delle spese prededucibili, dei crediti privilegiati con grado ex art. art. 2751 bis n. 1 n.2 e n.5 CC, art. 2858 n. 2 CC e, fino a saturazione dello stesso, ai crediti aventi privilegio ante primo grado ex art. 9 comma 5 Dlgs 123/98 per una quota del 27,3% dell'originario valore”, come sintetizzato nella tabella che compare a pag. 4 del parere finale e che “la somma di € 5.707.568 pari all'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, per i pagamenti in favore dei creditori degradati e chirografari nelle misure precisate per ognuna delle classi” indicate nella tabella riportata a pag. 4 dello stesso parere);

ritenuto che il piano predisposto dalla società ricorrente rispecchi il contenuto stabilito dall'art. 87, co. 1 e 2, del d.l.vo n. 14 del 2019 con riferimento alla specifica procedura prescelta (ossia il concordato in continuità aziendale diretta) ed appaia inoltre conforme alle previsioni di cui all'art. 84 e ss. del d.l.vo n. 14 del 2019 riguardanti il concordato in continuità aziendale;

rilevato altresì che la relazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali, sulla fattibilità del piano e sulla idoneità del piano a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun

creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, prevista dall'art. 87, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019, così come successivamente integrata, appare adeguata e sufficientemente completa, anche con riferimento alle modifiche apportate dalla società ricorrente alla proposta originaria;

preso atto del motivato parere favorevole finale espresso dal commissario giudiziale, a seguito del deposito delle modifiche apportate all'originaria proposta concordataria;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di concordato appaia rituale e non manifestamente inidonea alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dalla società debitrice e alla conservazione dei valori aziendali, ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett. b), del d.l.vo n. 14 del 2019);

ritenuto infine, alla luce delle considerazioni che precedono, delle specifiche attestazioni del professionista e del motivato parere favorevole del commissario giudiziale, che appaiano sussistenti i presupposti previsti dall'art. 99 e dall'art. 100 del d.l.vo n. 14 del 2019 e che pertanto le relative istanze della ricorrente possano trovare accoglimento;

ritenuto invece che non debba essere emesso alcun provvedimento di conferma o proroga delle misure protettive, in quanto, come rilevato dal commissario giudiziale nel suo parere,

la società debitrice ha depositato la proposta ed il piano concordatario nel termine assegnato dal Tribunale e le misure protettive confermate *ex art. 55, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019* con decreto del Tribunale in data 23 gennaio 2024, secondo il dettato dell'*art. 54, co. 5, del d.l.vo n. 14 del 2019*, “conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44”, hanno, secondo il disposto di cui all'*art. 8 del d.l.vo n. 14 del 2019*, una durata massima complessiva di dodici mesi, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e “perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza“, ai sensi dell'*art. 55, co. 3, ultimo periodo, del d.l.vo n. 14 del 2019*,

P. Q. M.

visti gli artt. 39, 47, 84 e ss., 99 e 100 del *d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14*, così provvede:

a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in favore della società Fox s.p.a. di Renzo Bompani e C., con sede in Ostellato (Ferrara), via Codigoro n. 15;

- b) nomina Giudice delegato il dott. Stefano Giusberti;
- c) conferma il commissario giudiziale nella persona del dott. Enrico Baraldi, con studio in Ferrara;
- d) stabilisce la data iniziale del 16 settembre 2024 e la data finale del 18 settembre 2024, alle ore 12,00, per l'espressione del voto dei creditori, con le modalità previste dall'art. 107 e ss. del d.l.vo n. 14 del 2019;
- e) fissa il termine del 14 giugno 2024 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;
- f) fissa il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito in cancelleria, da parte della società debitrice, della somma di euro 140.000,00, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. d), del d.l.vo n. 14 del 2019 e pari al 20% dell'importo delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
- g) autorizza l'apertura di un conto corrente assistito da linea di credito prededucibile *ex art. 99* del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, per l'importo di euro 3.000.000,00, così come richiesto dalla società ricorrente nella proposta concordataria;
- h) autorizza *ex art. 100* del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, il pagamento dei crediti pregressi dei lavoratori strategici, dei fornitori strategici e dei clienti strategici, così come richiesto, secondo le modalità e i termini indicati dalla società ricorrente

nella proposta di concordato e nella successiva modifica del 24 maggio 2024;

i) dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti prescritti dall'art. 47, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019.

Ferrara, 30 maggio 2024.

Il Presidente est.
(dott. Stefano Giusberti)